



# COMUNE di VERGIATE

(Provincia di Varese)

**AREA 1 - AMMINISTRATIVA**

*Servizio attività economico-produttive  
e comunicazione esterna*

Via Cavallotti, 46 - 21029 Vergiate (VA)

☎ 0331 928738/13 - 📠 0331 947466

P. IVA 00309430122

commercio@comune.vergiate.va.it

comunicazione@comune.vergiate.va.it

www.comune.vergiate.va.it

## ORDINANZA N. 126/2010

### - IL SINDACO -

Visto l'art. 11, primo comma, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e l'art. 103, comma 1 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 per cui gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che individuano nel Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, la figura competente al coordinamento ed alla organizzazione degli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, delle attività artigianali, etc.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/10/99 ad oggetto: "Applicazione artt. 11, 12, e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Determinazione indirizzi e criteri generali in materia di orari degli esercizi di vendita" esecutiva ai sensi di legge;

Vista la propria vigente ordinanza n. 101/2009 del 30/11/2009 – All. A) "*Disciplina degli orari di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi di somministrazione, acconciatori ed estetisti ed attività diverse*";

Visto l'art. 103, commi 5 e 6 della L.R. 02/02/2010 n. 6 che prevede che i comuni, su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, individuino le **giornate domenicali e festive di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore ai 250 mq**;

Visti in particolare, i commi 9 e 10 del citato articolo di legge, che prevedono la possibilità di autorizzare **un incremento di giornate di apertura domenicale e festiva**, ulteriore a quelle di cui sopra, **per i comuni facenti parte degli ambiti territoriali di cui all'art. 5 (Distretti del Commercio)** e dato atto che il Comune di Vergiate fa parte del "**Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino**" con i comuni limitrofi di Somma Lombardo, Sesto Calende, Varano Borghi, Golasecca;

Vista la nostra nota del 26/11/2010 (prot. 14282) con la quale è stata sottoposta alle organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale la proposta di concessione di ulteriori giornate di apertura domenicale e festiva;

Visti i pareri espressi dalle organizzazioni delle imprese e il successivo confronto avvenuto in merito;

Valutata la proposta pervenuta da ASCOM Gallarate in data 04/10/2010 (ns. prot. n. 0011226) per l'anno 2011 e successiva integrazione del 18/11/2010 (ns. prot. n. 0013776);

Tenuto conto delle necessità degli operatori commerciali interessati;

Ritenuto pertanto opportuno individuare le giornate domenicali e festive di competenza comunale modificando l'All. A) Cap. 1 – "*Commercio al dettaglio in sede fissa*" – art. 6, lettera b) approvato con propria precedente ordinanza n. 101/2009 del 30/11/2009;

## ORDINA

- **DI INDIVIDUARE**, per l'anno 2011, le aperture domenicali e festive facoltative degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita superiore ai 250 mq (ai sensi dell'art. 103, commi 5, 6, 9 e 10 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6) e pertanto di modificare l'All. A) Cap. 1 – “Commercio al dettaglio in sede fissa”, art. 6 lettera b) approvato con propria precedente ordinanza n. 101/2009 del 30/11/2009 come segue:

*“b) Esercizi oltre i 250 mq di superficie di vendita*

*Nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, nel corso dell'anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita oltre i 250 metri quadrati, soltanto nelle seguenti giornate:*

- *nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre (Regione), esclusa domenica 1° maggio (Festa dei lavoratori);*
  - *nella giornata del 6 gennaio (Epifania - inizio saldi invernali), domenica 9 gennaio, domenica 17 aprile, domenica 8 maggio (recupero 1° maggio), giovedì 2 giugno, domenica 11 settembre, martedì 1° novembre (Tutti i Santi);*
  - *nella domenica del 16 gennaio, domenica del 26 giugno, domeniche del 10, 17, 24, 31 luglio, nelle domeniche del 14, 21, 28 agosto, nella domenica del 20 novembre;*
  - *nell'ultima domenica del mese di novembre (27);*
  - *nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;”*
- **DI APPROVARE** pertanto la versione debitamente aggiornata dell'Allegato A) “**Disciplina degli orari di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi di somministrazione, acconciatori ed estetisti ed attività diverse**” quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - **DI DARE ATTO** che, con l'approvazione del presente atto, si intende superata e sostituita la propria precedente ordinanza in materia n. 101/2009 del 30/11/2009.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale e a mezzo invio postale agli esercenti le attività interessate.

Vergiate, 23/12/2010

IL SINDACO  
(Avv. Alessandro Maffioli)

**ALLEGATO A)**  
**all'Ordinanza n. 126 del 23/12/2010**

*Oggetto: Disciplina degli orari di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio  
in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi di somministrazione,  
acconciatori ed estetisti e attività diverse*

**Capitolo 1 - COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ..... pag. 3**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - ATTIVITÀ ESCLUSE

ART. 3 - ORARIO GIORNALIERO

ART. 4 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE E PER FERIE ESTIVE

ART. 5 - ATTIVITÀ DI VENDITA NELLE DOMENICHE E NELLE FESTIVITÀ.

OBBLIGO DI CHIUSURA

ART. 6 - ATTIVITÀ DI VENDITA NELLE DOMENICHE E NELLE FESTIVITÀ.

DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA

**Capitolo 2 - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE ..... pag. 5**

ART. 7 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 8 - ORARIO DEI MERCATI

**Capitolo 3 - PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE**

**DI ALIMENTI E BEVANDE ..... pag. 6**

ART. 9 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 10 - ATTIVITÀ ESCLUSE

ART. 11 - ORARI DI ESERCIZIO ATTIVITÀ

ART. 12 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE, TEMPORANEA E PER FERIE ESTIVE

ART. 13 - DEROGHE RELATIVE ALL'ORARIO DI CHIUSURA

ART. 14 - LIMITAZIONI RELATIVE ALL'ORARIO DI CHIUSURA

ART. 15 - ATTIVITÀ E SITUAZIONI PARTICOLARI

**Capitolo 4 – SALE GIOCHI ..... pag. 9**

**Capitolo 5 - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA ..... pag. 10**

ART. 16 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 17 - ORARIO GIORNALIERO

ART. 18 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE E DOMENICALE

ART. 19 - DEROGHE ALLA CHIUSURA OBBLIGATORIA

**Capitolo 6 – FARMACIE ..... pag. 11**

ART. 20 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FARMACIE

**Capitolo 7 – PANIFICATORI ..... pag. 12**

ART. 21 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PANIFICATORI

**Capitolo 8 - DISTRIBUTORI CARBURANTE ..... pag. 13**

ART. 22 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI DISTRIBUTORI CARBURANTE

**Capitolo 9 - NORME GENERALI ..... pag. 15**

ART. 23 - COMUNICAZIONE DELL'ORARIO AL COMUNE

ART. 24 - COMUNICAZIONI DELL'ORARIO AL PUBBLICO

ART. 25 - DEROGHE

**Capitolo 10 - REGIME SANZIONATORIO ..... pag. 16**

ART. 26 - SANZIONI

**Capitolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI ..... pag. 16**

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 28 - NORME ABROGATE

**MODULISTICA:**

⇒ **Comunicazione ORARI**

⇒ **Comunicazione FERIE**

## Capitolo 1 – COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

### ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina del presente Cap. 1 si applica: agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa del settore alimentare e non alimentare ai sensi del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, Tit. IV “*Orari di vendita*” e della L.R. 28 novembre 2007, n. 30 “*Normativa in materia in orari degli esercizi commerciali*” a modifica ed integrazione della L.R. 3 aprile 2000, n. 22.

### ART. 2 - ATTIVITÀ ESCLUSE

Sono escluse dalla disciplina di cui al presente Cap. 1 le attività di vendita di cui all’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 114/98, nonché di cui al comma 13 dell’art. 5 bis della L.R. 3 aprile 2000, n. 22 come modificata dalla L.R. 28 novembre 2007, n. 30, qualora le stesse siano svolte in maniera esclusiva: le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita all'interno di campeggi, i villaggi e complessi turistici e alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, le rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali e le sale cinematografiche.

Come previsto dalla citata normativa si considerano **attività di vendita svolte in maniera esclusiva** quelle attività che occupano **non meno dell’80% della superficie di vendita effettivamente utilizzata**. L’ esercente deve autocertificare l’esistenza di tale condizione mediante comunicazione al Sindaco.

### ART. 3 - ORARIO GIORNALIERO

**Gli esercizi di vendita possono articolare l’orario giornaliero di apertura nei giorni feriali entro i seguenti limiti :**

- apertura non prima delle ore 07.00;
- chiusura non oltre le ore 22.00;

Determinazione dell’orario : nel rispetto di tali limiti l’operatore commerciale può liberamente determinare l’orario di effettiva apertura non superando comunque complessivamente le 13 (tredici) ore giornaliere, prevedendo o meno un periodo di chiusura in corrispondenza della parte centrale della giornata.

### ART. 4 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE E PER FERIE ESTIVE

L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell’esercente.

La chiusura per ferie estive deve essere comunicata entro il mese di maggio di ogni anno. Ciò al fine di predisporre un adeguato piano di turnazione. Se l’esercente non riceverà nessun diniego scritto entro 30 giorni si intenderà accettata la chiusura proposta.

ART. 5 - ATTIVITÀ DI VENDITA NELLE DOMENICHE E NELLE FESTIVITÀ.  
OBBLIGO DI CHIUSURA.

E' obbligatoria la chiusura nei giorni domenicali e festivi, salvo le deroghe indicate nel successivo art.6.

Non è in ogni caso consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita di cui all'art. 1 durante le seguenti giornate domenicali e festive:

- 1° gennaio (*Capodanno*);
- Santa Pasqua;
- 25 aprile (*Anniversario Liberazione*);
- 1 maggio (*Festa del Lavoro*);
- 15 agosto (*Assunzione di S.M. Vergine*);
- 25 dicembre pomeriggio (*Santo Natale*);
- 26 dicembre (*Santo Stefano*).

ART. 6 - ATTIVITÀ DI VENDITA NELLE DOMENICHE E NELLE FESTIVITÀ.  
DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA.

**E' consentita l'apertura al pubblico nelle domeniche e nelle festività delle attività di vendita sotto indicate e con le modalità ivi meglio dettagliate:**

a) Esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita

Nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 l'**apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all'intero anno solare**, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.

b) Esercizi oltre i 250 mq di superficie di vendita

Nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 l'**apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita**, nel corso dell'anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita oltre i 250 metri quadrati, **soltanto nelle seguenti giornate:**

- nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre (Regione), esclusa domenica 1° maggio (Festa dei lavoratori);
- nella giornata del 6 gennaio (Epifania - inizio saldi invernali), domenica 9 gennaio, domenica 17 aprile, domenica 8 maggio (recupero 1° maggio), giovedì 2 giugno, domenica 11 settembre, martedì 1° novembre (Tutti i Santi);
- nella domenica del 16 gennaio, domenica del 26 giugno, domeniche del 10, 17, 24, 31 luglio, nelle domeniche del 14, 21, 28 agosto, nella domenica del 20 novembre;
- nell'ultima domenica del mese di novembre (27);
- nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;

Nelle suddette occasioni, al fine di promuovere e valorizzare le attività commerciali vergiatesi, l'Amministrazione Comunale si attiverà, di concerto con la Pro Loco e le diverse associazioni locali, per l'organizzazione di iniziative di richiamo.

## **Capitolo 2 - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

### **ART. 7 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

La disciplina del presente Cap. 2 si applica al commercio al dettaglio genere alimentare, non-alimentare e di somministrazione svolte su aree pubbliche (mercato) incluse quelle degli artigiani e industriali che vendono i prodotti di loro fabbricazione e quelle dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione o allevamento ai sensi del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114 e della L.R. 21/03/2000, n. 15 come modificata ed integrata dalla L.R. 31/03/2008, n. 8.

L'orario di vendita nelle fiere, fiere-mercato e sagre a cadenza annuale, o di natura occasionale, su aree pubbliche, verrà stabilito nell'atto autorizzatorio di ciascuna manifestazione.

### **ART. 8 - ORARIO DEI MERCATI**

Il mercato settimanale su area pubblica predefinita, si tiene nel giorno di LUNEDÌ nei seguenti orari:

- dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
- posizionamento delle attrezzature non prima delle ore 6.30 e sgombero delle stesse entro le ore 14.00.

E' ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati di cui alla legge regionale L.R. 21/03/2000, n. 15 come modificata ed integrata dalla L.R. 31/03/2008, n. 8 che si svolgono in giornate domenicali o festive.

E' fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati.

## **Capitolo 3 - PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

### **ART. 9 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni del presente Cap. 3 si applicano agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 25.8.1991, n. 287, alla Legge Regione Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30 e alla DGR 23 gennaio 2008, n. 8/6495.

### **ART. 10 - ATTIVITÀ ESCLUSE**

Sono escluse dalla disciplina di cui al presente Cap. 3 le attività di somministrazione specificate all'art. 16 della Legge Regione Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30 poste nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, delle linee di trasporto locale metropolitane, delle stazioni portuali ed aeroportuali, delle autostazioni, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

### **ART. 11 - ORARI DI ESERCIZIO ATTIVITÀ**

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, e nel rispetto dei limiti minimi e massimi qui indicati:

- esercizi pubblici nei quali la **somministrazione di alimenti e bevande** costituisce **attività prevalente: TRA LE ORE 5 E LE ORE 2 DEL GIORNO SUCCESSIVO.**

L'orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato dal Comune, su richiesta dell'esercente, comunque non oltre le ore 03.00, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio. Le misure di mitigazione debbono tenere conto non solo dell'emissione dei rumori, odori e vibrazioni percepibili all'esterno dell'esercizio, ma anche dei problemi generati dall'accesso e dallo stazionamento degli avventori all'esterno del locale, della tipologia dell'esercizio e delle caratteristiche delle aree circostanti. Resta intesa che sono esclusi da questa possibilità gli esercizi posti nella zona di cui al successivo art. 14.

- esercizi pubblici nei quali, **congiuntamente** alla somministrazione di alimenti e bevande, si effettua **attività di trattenimento danzante e/o musicale e di svago**: **TRA LE ORE 7 E LE ORE 3 DEL GIORNO SUCCESSIVO.**

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

## ART. 12 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE, TEMPORANEA E PER FERIE ESTIVE

I pubblici esercizi possono, a discrezione del titolare, effettuare uno o più giorni di **chiusura infrasettimanale**.

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione consultiva provinciale, **programmi di apertura per turno** degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Il titolare è tenuto a comunicare al Sindaco la **chiusura temporanea** dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

La chiusura per **ferie estive** deve essere comunicata entro il mese di maggio di ogni anno. Ciò al fine di predisporre un adeguato piano di turnazione. Se l'esercente non riceverà nessun diniego scritto si intenderà accettata la chiusura proposta.

## ART. 13 - DEROGHE RELATIVE ALL'ORARIO DI CHIUSURA

L'orario di chiusura può essere protratto per tutte le tipologie di attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in modalità prevalente o secondaria o congiuntamente ad attività di intrattenimento e/o svago:

- sino alle ore 06.00 del giorno successivo, in occasione del tradizionale veglione del Sabato Grasso del Carnevale Ambrosiano;
- sino alle ore 06.00 del giorno successivo, in occasione della vigilia (24 dicembre) del Santo Natale;
- sino alle ore 06.00 del giorno successivo, in occasione della festa di fine anno (31 dicembre).

## ART. 14 - LIMITAZIONI RELATIVE ALL'ORARIO DI CHIUSURA

Tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande svolte in modalità prevalente o secondaria o congiuntamente ad attività di intrattenimento e/o svago collocati nelle seguenti vie del territorio comunale devono cessare l'attività entro e non oltre le **ore 01.00**:

- P.zza Matteotti - Via Roma - Via Locatelli - Via Di Vittorio (*fino ad incrocio Via Gramsci, Via delle Ginestre, Via Uguaglianza*) - Via Cavallotti - L.go Lazzari - Via Piave - Via Boschetto - Via Pezza - Via Don Minzioni - Via Cusciano - P.zza Beia - Via Beia (*fino ad angolo Via Campiolo*) - Via S.ta Maria - Via Gatti - Via Garibaldi (*fino al civ. 73*).

Zona di cui al punto 4.3 dei vigenti criteri comunali in materia di insediamento degli esercizi pubblici (Del. C.C. n. 31 del 28/06/07) come indentificata nella relativa planimetria.

Ciò al fine di limitare il disturbo alla quiete pubblica, trattandosi della zona centrale di Vergiate Capoluogo con elevata densità abitativa.

## ART. 15 - ATTIVITÀ E SITUAZIONI PARTICOLARI

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di **distribuzione carburanti** sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente di distribuzione carburanti. Detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente. Previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è possibile concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente di distribuzione carburanti, seppur entro i limiti previsti per gli esercizi di somministrazione come previsto al Cap. 3, art. 11 del presente documento.

L'orario massimo di svolgimento per i **giochi vari** preventivamente autorizzati quali giochi di biliardo - carte - bocce, ecc. ; giochi elettronici (flipper - videogiochi ecc.) ; giochi di società (monopoli - risiko giochi leciti da tavolo, ecc.) non possono essere esercitati prima delle ore 08.00 e devono terminare almeno mezz'ora prima della chiusura dell'esercizio.

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati all'interno dei **centri commerciali** hanno facoltà di osservare l'orario ed il turno di chiusura previsto per le strutture commerciali in cui si trovano.

**Manifestazioni temporanee ed occasionali** di cinema, teatri, arene estive, saloni destinati alla rappresentazione di spettacoli di arte varia e sale concerti che si svolgono all'aperto o all'interno di locali e che abbiano ottenuto il parere favorevole, qualora previsto, dalla Commissione Comunale di Vigilanza: termine spettacoli alle ore 24.00.

## **Capitolo 4 – SALE GIOCHI**

Gli orari di apertura delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del tulp s possono essere liberamente determinati dagli esercenti entro i seguenti limiti:

- apertura non prima delle ore 08.00
- chiusura non oltre le ore 20.00

Le sale giochi ubicate nei centri commerciali si adeguano agli orari di apertura e chiusura del centro commerciale nel rispetto del limite massimo sopra indicato.

## Capitolo 5 - ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

### ART. 16 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina del presente Cap. 5 si applica agli esercizi di acconciatori ed estetisti, centri di abbronzatura ed altre tipologie di trattamento estetico previste nel relativo regolamento comunale ai sensi della vigente normativa:

- **Acconciatori:** Legge 14 febbraio 1963, n. 161 “*Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini*” e successive modifiche, Legge 17 agosto 2005, n. 174 “*Disciplina dell’attività di acconciatore*”, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10 “*Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche*” convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- **Estetisti:** Legge Regionale 15 settembre 1989, n. 48 “*Disciplina dell’attività di estetista*”, Legge 4 gennaio 1990, n. 1 “*Disciplina dell’attività di estetista*”, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10 “*Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche*” convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40.

### ART. 17 - ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi di cui al precedente articolo possono determinare l'orario giornaliero entro i seguenti limiti:

- apertura non prima delle ore 07.00
- chiusura non oltre le ore 22.00

Nel rispetto di tali limiti l'operatore può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura o chiusura non superando le 11 ore giornaliere.

### ART. 18 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE E DOMENICALE

Gli esercizi di **acconciatore** dovranno osservare le seguenti chiusure obbligatorie:

- Domenica e festività come determinate annualmente dalla competente associazione di categoria mediante stesura di idoneo calendario.

Gli esercizi di **estetica**, centri di abbronzatura, centri di dimagrimento ed altre tipologie estetiche dovranno osservare le seguenti chiusure obbligatorie:

- Domenica (con possibilità facoltativa di deroga solo per 4 ore consecutive senza necessità di recupero) e festività come determinate annualmente dalla competente associazione di categoria mediante stesura di idoneo calendario.

### ART. 19 - DEROGHE ALLA CHIUSURA OBBLIGATORIA

La chiusura domenicale è sospesa facoltativamente e senza obbligo di recupero in tutto il mese di dicembre e nelle domeniche di apertura previste per il commercio fisso di cui all’art. 6, comma b).

## **Capitolo 6 - FARMACIE**

### **ART. 20 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FARMACIE**

Gli orari di apertura, i turni di servizio, la chiusura settimanale e le ferie delle farmacie sono disciplinati dalla L.R. 3 aprile 2000, n. 21 come modificata dalla L.R. 31 marzo 2008, n. 7 e dalle relative programmazioni annuali adottate dall'A.S.L. competente.

All'esterno di ogni farmacia, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, deve restare permanentemente esposto un cartello indicante località ed indirizzo delle farmacie della zona di appartenenza, in servizio di turno.

## **Capitolo 7 - PANIFICATORI**

### **ART. 21 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PANIFICATORI**

Ai panificatori si estende la disciplina sugli orari prevista per gli esercizi di vendita al dettaglio - genere alimentare, ovvero ai sensi del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, Tit. IV “*Orari di vendita*” e della L.R. 28 novembre 2007, n. 30 “*Normativa in materia in orari degli esercizi commerciali*” a modifica ed integrazione della L.R. 3 aprile 2000, n. 22 e pertanto quanto previsto nel presente documento agli articoli 1, 2, 3, 4.

Le chiusura domenicale e festiva è determinata con specifico calendario proposto annualmente dalla competente associazione di categoria.

Lo stesso calendario stabilisce anche i criteri relativi alla panificazione in ottemperanza alla disposizione prevista dal comma 4 dell’art. 5-bis della L.R. 22/00 (come modificato dalla L.R. 30/07) per la quale, salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati, non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

## Capitolo 8 - DISTRIBUTORI CARBURANTE

### ART. 22 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI DISTRIBUTORI CARBURANTE

Gli orari di apertura, i turni di servizio, la chiusura settimanale e le ferie dei distributori di carburante sono disciplinati dalla D.C.R. Lombardia del 26/07/84 n. III/1685 e s.m.i., dal D.Lgs n. 32/98 e s.m.i., dalla L.R. 05/10/04, n. 24 e s.m.i. e dalla D.g.r. 21 ottobre 2009, n. 8/10359 “Indirizzi generali per i Comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti (art. 1 comma 3, l.r. 24/2004)”.

In particolare è disposto quanto segue:

#### **Orari di apertura:**

1. Per l'espletamento della attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore di norma fino sessantadue ore a decorrere dall'1 gennaio 2010.
2. Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti stradali su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle undici ore giornaliere.
3. La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione Comunale ed al titolare dell'autorizzazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio del nuovo orario di apertura e di chiusura. La scelta non può essere modificata prima di sei mesi. Qualora il gestore non effettui alcuna comunicazione, l'orario che l'impianto deve praticare è 7,30 / 12,15 – 15,00 / 19,00.
4. L'amministrazione Comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze del servizio pubblico.
5. L'Amministrazione, verificato che l'orario prescelto rispetta i limiti indicati ai commi 1 e 2, valuta la coerenza dell'orario proposto con le esigenze dell'utenza.
6. Il Comune, qualora ravvisi, motivandola, una incompatibilità fra l'orario proposto e particolari esigenze dell'utenza, invita il gestore a modificare l'orario proposto. In assenza di situazioni di incompatibilità il comune autorizza l'orario presentato. In caso di mancata risposta entro 15 giorni dalla richiesta, la stessa è da considerarsi assentita.
7. Il gestore è tenuto a rendere pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.
8. È consentito il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti, in accordo con il gestore ed il titolare dell'impianto, da parte di autocisterne anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico.

#### **Turni di servizio dei giorni festivi:**

1. Avvalendosi della collaborazione dei Comuni e sentite le organizzazioni regionali dei gestori, Regione Lombardia suddivide gli impianti di ogni provincia in otto gruppi in modo da assicurare una capillare diffusione del servizio. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante con la presenza del gestore da almeno un ottavo degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio provinciale.
2. Regione Lombardia con decreto dirigenziale, pubblicato sul sito web, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, la determinazione dei turni di servizio, di cui al comma precedente, a osservarsi l'anno successivo.
3. Al servizio effettuato la domenica segue la chiusura obbligatoria nel primo giorno feriale successivo.

**Servizio notturno:**

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 fino alle ore 7.00 nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno è necessaria un'autorizzazione rilasciata dal Comune.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in parola il Comune definisce i criteri necessari per assegnare detta autorizzazione che sono riconducibili a: localizzazione su viabilità di accesso a città o di grande comunicazione, impianti dotati di una vasta gamma di servizi per i mezzi e gli utenti e condizioni di sicurezza per l'utenza ed il gestore.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere servizio notturno devono rispettare l'orario previsto pena la revoca dell'autorizzazione al servizio notturno.

**Deroghe:**

1. Nelle situazioni in cui il traffico festivo è scarso, i Comuni possono autorizzare la deroga al turno di apertura festiva, previa istanza dei soggetti titolari dell'autorizzazione o dei gestori degli impianti, se l'impianto in oggetto è dotato di apparecchiature self-service pre-pagamento, e se non si crea disservizio per l'utenza.

**Ferie:**

1. La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, è per un massimo di due settimane, fruibili prevalentemente nel mese di agosto fatta eccezione per gli impianti siti in località turistiche.
2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.
3. Regione Lombardia con decreto dirigenziale, pubblicato sul sito web, stabilisce, entro il 15 dicembre di ogni anno, la determinazione dei turni di ferie, di cui al comma 1, da osservarsi l'anno successivo. Qualora il gestore, d'intesa con il titolare dell'impianto, intenda scegliere un periodo di ferie diverso dal turno assegnato, lo comunica al comune almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo feriale prescelto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili vigenti nel tempo.

## Capitolo 9 - NORME GENERALI

### ART. 23 - COMUNICAZIONE DELL'ORARIO AL COMUNE

Al fine di perseguire l'obiettivo di una adeguata e sempre aggiornata conoscenza degli orari esercitati degli operatori ed anche nell'ambito di una reciproca collaborazione, tutti gli esercenti devono comunicare per iscritto al sindaco le fasce orarie di apertura della propria attività, il giorno di chiusura infrasettimanale e la proposta di chiusura per ferie utilizzando la modulistica a tal fine predisposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

In caso di attività miste l'esercente deve dichiarare la propria attività prevalente ai fini della determinazione dell'orario.

Eventuali modifiche, anche per periodi di tempo limitato, degli orari in vigore, della chiusura infrasettimanale o del turno di chiusura per ferie devono essere preventivamente comunicati per iscritto al Sindaco.

Saranno considerate nulle le comunicazioni che non rispettino i limiti minimi temporali indicati e quanto disciplinato nel presente provvedimento.

### ART. 24 - COMUNICAZIONI DELL'ORARIO AL PUBBLICO

Gli esercenti TUTTE le diverse attività citate in questo dispositivo sono tenuti :

- ad esporre al pubblico ed esternamente all'esercizio un cartello visibile anche a negozio chiuso indicante : l'orario di apertura praticato ed il giorno di chiusura infrasettimanale.
- ad esporre al pubblico ed esternamente all'esercizio un cartello visibile anche a negozio chiuso indicante : il periodo di ferie effettuato con almeno 20 giorni di anticipo.

### ART. 25 - DEROGHE

E' sempre fatta salva la possibilità che, in relazione a particolari esigenze e/o situazioni (manifestazioni, sagre, feste e simili) il Sindaco proceda a modificare tali orari, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, anche in forma sperimentale su richiesta su richiesta di associazioni o organizzazioni di esercenti per zone determinate del territorio.

Il Sindaco ha inoltre la facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dall'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse e/o di ordine pubblico.

## **Capitolo 10 - REGIME SANZIONATORIO**

### **ART. 26 - SANZIONI**

L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente in relazione alle diverse tipologie di esercizio.

## **Capitolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE**

Le disposizioni contenute nel presente atto entrano in vigore con decorrenza immediata e fino all'emissione di nuovo provvedimento del Sindaco in merito.

Sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.

### **ART. 28 - NORME ABROGATE**

Con l'entrata in vigore del presente atto sono abrogate tutte le precedenti disposizioni sindacali vigenti nella medesima materia e precisamente Ordinanza n. 101/2009 del 30/11/2009.